

TERMINI E CONDIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI DEL PROGRAMMA

"BANCA IMI OBBLIGAZIONI DI TIPO ZERO COUPON, TASSO FISSO, STEP-UP, STEP-DOWN, TASSO FISSO MISTO, TASSO VARIABILE (CON EVENTUALE TASSO MINIMO E/O TASSO MASSIMO), TASSO MISTO (CON EVENTUALE TASSO MINIMO E/O TASSO MASSIMO), CON EVENTUALE CARATTERISTICA DUAL CURRENCY, EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO ED EVENTUALE AMMORTAMENTO PERIODICO"

Le obbligazioni di ciascun prestito (rispettivamente le "Obbligazioni" ed il "Prestito Obbligazionario" od in breve il "Prestito") emesse ai sensi del programma di emissioni obbligazionarie denominato "Banca IMI Obbligazioni di tipo Zero Coupon, Tasso Fisso, Step-up, Step-Down, Tasso Fisso Misto, Tasso Variabile (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), con eventuale caratteristica Dual Currency, eventuale facoltà di rimborso anticipato ed eventuale ammortamento periodico" (il "Programma") di cui al Prospetto di Base depositato presso CONSOB in data 2 aprile 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0025249/15 del 1 aprile 2015 (tale Prospetto di Base come supplementato il "Prospetto di Base") sono disciplinate dai seguenti termini e condizioni (i "Termini e Condizioni") così come di volta in volta integrati dalle relative Condizioni Definitive e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

**Articolo 1 – Natura,
Valore Nominale e
Valuta delle
Obbligazioni**

Le obbligazioni oggetto della presente emissione (rispettivamente le "**Obbligazioni**" ed il "**Prestito Obbligazionario**" od in breve il "**Prestito**") sono rappresentate da Obbligazioni di tipo *Zero Coupon*, Tasso Fisso, *Step-up*, *Step-Down*, Tasso Fisso Misto, Tasso Variabile (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), con eventuale caratteristica *Dual Currency* e con - ad esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon* - eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (*callable*) o dell'obbligazionista (*puttable*), esercitabili alle date indicate nelle Condizioni Definitive, ed eventuale ammortamento periodico.

Le Obbligazioni oggetto del Programma potranno anche essere emesse come "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale" (con esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon*).

Le Obbligazioni oggetto del Programma, sono titoli di debito che prevedono il rimborso a scadenza di un valore non inferiore al 100% del loro valore nominale (il "**Valore Nominale**"), salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Le Obbligazioni potranno avere, o meno, la caratteristica *Dual Currency*.

Qualora non sia prevista la caratteristica *Dual Currency* le Obbligazioni, saranno emesse nella Valuta di Denominazione (indicata nelle Condizioni Definitive). Tale valuta potrà essere l'Euro ovvero una valuta diversa dall'Euro purché liberamente trasferibile e convertibile contro Euro. In tal caso le Obbligazioni saranno sottoscritte, emesse, pagate e rimborsate nella Valuta di Denominazione. Per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno corrisposte nella Valuta di Denominazione.

Qualora, invece, sia applicabile la caratteristica *Dual Currency*, le Obbligazioni saranno sottoscritte ed emesse nella Valuta di Denominazione *Dual Currency* (ossia una valuta diversa dall'Euro), in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro. Ai fini della sottoscrizione, l'investitore pagherà l'importo in Euro, così come convertito dalla Valuta di Denominazione *Dual Currency* (indicata nelle Condizioni Definitive) al tasso di cambio indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni *Dual Currency* saranno rimborsate in Euro, al tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, qualora previsto nelle relative Condizioni Definitive, al tasso di cambio calcolato dall'Agente di Calcolo come prodotto di (A) il tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive e (B) il diverso tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. *cross rate*) oppure, al minore (e quindi il migliore) tra (i) il tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive e (ii) il tasso di cambio prestabilito dall'Emittente e indicato nelle Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive indicheranno altresì, in caso di offerta al pubblico, anche il tasso di cambio applicabile ai fini del Prezzo di Sottoscrizione.

Inoltre, sempre in caso di caratteristica *Dual Currency*, per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno corrisposte in Euro, al tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, qualora previsto nelle relative Condizioni Definitive, al tasso di cambio calcolato dall'Agente di Calcolo come prodotto di (A) il tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive e (B) il diverso tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. *cross rate*). In particolare le Condizioni Definitive indicheranno la data di rilevazione e la fonte utilizzata per il tasso di cambio applicato ai fini del rimborso del capitale alla scadenza e della

corresponsione degli interessi.

Le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma, come precisato nelle Condizioni Definitive, potranno essere:

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni *Zero Coupon* sono obbligazioni senza cedola, emesse sotto la pari.

Le Obbligazioni potrebbero essere rimborsate ad una percentuale del loro Valore Nominale superiore al 100%. Si avverte pertanto che quand'anche ciò avvenisse, l'investitore deve porre attenzione sull'effettiva quantificazione del rendimento a scadenza che è rappresentato dalla differenza tra l'importo di rimborso a scadenza (almeno pari al 100% del Valore Nominale) e il Prezzo di Emissione.

Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni a Tasso Fisso permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse annuo lordo fisso predeterminato nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso annuo lordo è predeterminato, uguale e costante per l'intera durata delle Obbligazioni.

Obbligazioni Step-Up

Le Obbligazioni *Step-Up* permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse annuo lordo fisso predeterminato crescente nella misura indicata nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni Step-Down

Le Obbligazioni *Step-Down* permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse annuo lordo fisso predeterminato decrescente, nella misura indicata nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Fisso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Misto permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse annuo lordo fisso predeterminato, nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse è prima decrescente e poi crescente ovvero viceversa, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo sono fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine), eventualmente aumentato o ridotto di uno *Spread*, che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo

Le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo danno diritto:

- (a) per una parte della durata delle Obbligazioni, al pagamento di una o più Cedole Fisse a un tasso di interesse annuo lordo fisso predeterminato (costante, crescente ovvero decrescente) indicato nelle Condizioni Definitive; e
- (b) per la restante parte della durata, al pagamento di una o più Cedole Variabili il cui ammontare è determinato in base alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine), eventualmente aumentato o ridotto di uno *Spread* come indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Inoltre, le Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto, a seconda della specifica configurazione cedolare indicata nelle Condizioni Definitive, possono prevedere un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo, espresso su base annua, per una o più delle Cedole Variabili, che potrebbe essere non solo un tasso di interesse fisso, ma anche un tasso d'interesse variabile (scelto tra quelli previsti per le Cedole Variabili), ovvero un tasso risultante dal livello di partecipazione (sia pari che inferiore che superiore a 100%) al valore o alla *performance* di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (che verrà indicato nelle Condizioni Definitive).

Per ciascun Prestito l'Emittente provvederà a indicare nelle relative Condizioni Definitive il codice ISIN (*International Security Identification Number*) delle relative Obbligazioni.

Qualora non si applichi la caratteristica *Dual Currency*, le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro specificata nelle relative Condizioni Definitive, purché si tratti di valuta liberamente trasferibile e convertibile contro Euro (la "**Valuta di Denominazione**").

Diversamente, in caso di caratteristica *Dual Currency*, la valuta di denominazione sarà una valuta, diversa dall'Euro, in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro ("**Valuta di Denominazione Dual Currency**"). Le Condizioni Definitive indicheranno altresì, in caso di offerta al pubblico, anche il tasso di cambio applicabile ai fini del Prezzo di Sottoscrizione.

L'eventuale facoltà di aumentare, durante il periodo di offerta del relativo Prestito (il "**Periodo di Offerta**"), l'importo nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta (anche e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione, nonché le modalità per la comunicazione dell'aumento, saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

"**Condizioni Definitive**" indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE, come di volta in volta modificata e integrata, da rendere pubblico, con riferimento alle Obbligazioni che verranno emesse sulla base del Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta e/o (in caso di ammissione a negoziazione) entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni.

Articolo 2 – Regime di Circolazione

I prestiti verranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008

(come successivamente modificati e integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 31, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3 – Ranking delle Obbligazioni

Le Obbligazioni rappresentano un indebitamento non subordinato e non garantito dell'Emittente, quindi gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei possessori delle Obbligazioni verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente stesso fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Articolo 4 – Data di Emissione e Godimento

Per ciascun Prestito, la data di emissione (la "**Data di Emissione**") delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la "**Data di Godimento**") verrà indicata, per ciascun Prestito, nelle Condizioni Definitive.

Articolo 5 – Prezzo di Emissione

Per ciascun Prestito, il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, quale percentuale - che potrà essere pari, superiore o inferiore al 100% - del loro Valore Nominale, e tale Prezzo di Emissione coinciderà con il prezzo al quale le relative Obbligazioni saranno offerte, quindi con il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni (il "**Prezzo di Sottoscrizione**").

Qualora le Obbligazioni siano emesse a un prezzo superiore al 100% del loro Valore Nominale le stesse saranno rimborsate a un valore almeno pari al Prezzo di Emissione e/o al Prezzo di Sottoscrizione.

Laddove la Data di Emissione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi lordi maturati sulle relative Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'**Importo in Dietimi**)(l'Importo in Dietimi e il tasso sulla base del quale esso viene calcolato saranno indicati nelle Condizioni Definitive).

Articolo 6 – Durata e Scadenza delle Obbligazioni

Le Obbligazioni hanno la durata indicata nelle Condizioni Definitive e saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data indicata quale data di scadenza nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Scadenza**" ovvero la "**Data di Rimborso**") ovvero tramite un ammortamento rateale c.d. "alla francese", come indicato nelle Condizioni Definitive, salva l'ipotesi di riacquisto e cancellazione da parte dell'Emittente ovvero di rimborso anticipato delle Obbligazioni ove previsto nelle Condizioni Definitive

Articolo 7 – Interessi

Si riportano qui di seguito le modalità di calcolo degli interessi suddivise per tipologia di Obbligazioni.

Qualora non sia prevista la caratteristica *Dual Currency*, per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno corrisposte nella Valuta di Denominazione.

Diversamente, qualora sia prevista la caratteristica *Dual Currency*, per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno determinate previa conversione dell'importo, maturato nella Valuta di Denominazione *Dual Currency*, in Euro e saranno poi corrisposte in Euro, al tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, qualora previsto nelle relative Condizioni Definitive, al tasso di cambio calcolato dall'Agente di Calcolo come prodotto di (A) il tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive e (B) il diverso tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. *cross rate*). In particolare le Condizioni Definitive indicheranno la data di rilevazione e la fonte utilizzata per il tasso di cambio applicato ai fini della corresponsione degli interessi.

Obbligazioni Zero Coupon

L'interesse maturato sulle Obbligazioni sarà rappresentato dalla differenza fra l'importo di rimborso a scadenza e il Prezzo di Emissione, entrambi come indicato nelle relative Condizioni Definitive. Tale differenza è finanziariamente assimilabile ad un tasso d'interesse fisso nominale annuo lordo pagabile in via posticipata e in un'unica soluzione alla Data di Scadenza delle Obbligazioni.

Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni a Tasso Fisso saranno fruttifere di interessi fissi lordi annui predeterminati al tasso indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è uguale e costante per l'intera durata delle Obbligazioni.

Obbligazioni Step-Up

Le Obbligazioni *Step-Up* saranno fruttifere di interessi fissi lordi annui predeterminati al tasso indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è crescente come indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni Step-Down

Le Obbligazioni *Step-Down* saranno fruttifere di interessi fissi lordi annui predeterminati al tasso indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è decrescente come indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Fisso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Misto saranno fruttifere di interessi fissi lordi annui predeterminati al tasso indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è prima crescente e poi decrescente ovvero viceversa come indicato nelle Condizioni Definitive.

Previsioni comuni alle Obbligazioni a Tasso Fisso, alle Obbligazioni Step-Up, alle Obbligazioni Step-Down e alle Obbligazioni a Tasso Fisso Misto

In relazione alle Obbligazioni a Tasso Fisso, *Step-Up*, *Step-Down* e Tasso Fisso Misto, le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$\text{interessi fissi} = \text{Valore Nominale} * \text{tasso d'interesse fisso}$$

L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale sarà pari, al lordo di ogni tassa o imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. Lo 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore) fra (A) il Valore Nominale (al netto degli importi già precedentemente corrisposti in linea capitale, in ipotesi di Obbligazioni con ammortamento periodico c.d. "alla francese") e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi Fissi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive;

"Periodo di Interessi Fissi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi Fissi immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile (danno diritto al pagamento di cedole a tasso variabile) legato alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine) indicato nelle Condizioni Definitive ed eventualmente aumentato o ridotto di uno *Spread*, costituito da un tasso che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito indicata nelle Condizioni Definitive, potrà essere previsto un tasso massimo e/o un tasso minimo.

L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione di Valore Nominale sarà pari, al lordo di ogni tassa o imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. Lo 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore) fra (A) il Valore Nominale (al netto degli importi già precedentemente corrisposti in linea capitale, in ipotesi di Obbligazioni con ammortamento periodico) e (B) il Tasso di Interesse Variabile e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo

Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive.

In formula (la "**Formula di calcolo**")

*Tasso di Interesse Variabile = Min [Tasso Massimo; Max (Tasso Minimo; (FP * Parametro di Indicizzazione +/- Spread))]*

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere moltiplicato per un Fattore di Partecipazione inferiore ad 1, in assenza di Tasso Minimo, le Obbligazioni saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione.

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere diminuito dello *Spread* (c.d. *Spread* negativo), le Obbligazioni saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione, e tale differenza rispetto al valore del Parametro di Indicizzazione sarà tanto più ampia quanto maggiore sarà lo *Spread*, e sempre che non sia previsto un Tasso Minimo. In particolare, in dipendenza del valore assunto dal Parametro di Indicizzazione e dello *Spread*, il Tasso di Interesse Variabile potrebbe anche risultare pari a zero, laddove il valore assunto dal Parametro di Indicizzazione sia pari o inferiore allo *Spread* da sottrarre. Il Tasso di Interesse Variabile non potrà comunque essere inferiore a zero.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi variabili indicata nelle Condizioni Definitive.

"Parametro di Indicizzazione" sta ad indicare il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive cui sono indicizzate le Obbligazioni. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data ovvero alle date (le "**Date di Rilevazione**" e ciascuna una "**Data di Rilevazione**") indicata(e) nelle Condizioni Definitive e quindi, per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il valore del Parametro di Indicizzazione sarà pari, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, (i) laddove con riferimento ad un Periodo di Interessi Variabili sia prevista una sola Data di Rilevazione, al valore quale rilevato a tale Data di Rilevazione ovvero, (ii) laddove con riferimento ad un Periodo di Interessi Variabili siano previste più Date di Rilevazione, alla media aritmetica dei valori rilevati in tali Date di Rilevazione.

"Periodo di Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi Variabili immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"Spread" indica un tasso di interesse (che potrà essere maggiore, inferiore o uguale a 0), che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato per ciascun

prestito nelle Condizioni Definitive.

"Tasso Massimo" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale, espresso su base annua, indicato come tasso d'interesse massimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Tale tasso percentuale, espresso su base annua, costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il massimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicché, anche nell'ipotesi in cui l'andamento del Parametro di Indicizzazione sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un tasso superiore al Tasso Massimo, le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non superiore al Tasso Massimo.

Tale tasso d'interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d'interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d'interesse variabile a breve, medio o lungo termine (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine) eventualmente aumentato o diminuito dello *Spread* indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore (determinato secondo le modalità di seguito indicate) di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (come indicato nelle Condizioni Definitive), ovvero (iv) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) all'apprezzamento (*performance* calcolata come un'opzione *call* europea) di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (come indicato nelle Condizioni Definitive).

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Massimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"Tasso Minimo" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale, espresso su base annua, indicato come tasso d'interesse minimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Tale tasso percentuale, espresso su base annua, costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il minimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicché, anche nell'ipotesi in cui l'andamento del Parametro di Indicizzazione sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un tasso inferiore al Tasso Minimo, le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non inferiore al Tasso Minimo.

Tale tasso d'interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d'interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d'interesse variabile a breve, medio o lungo termine (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine) eventualmente aumentato o diminuito dello *Spread* indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore (determinato secondo le modalità di seguito indicate) di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (come indicato nelle Condizioni Definitive), ovvero (iv) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive)

all'apprezzamento (*performance* calcolata come un'opzione *call* europea) di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (come indicato nelle Condizioni Definitive), ovvero (*v*) un tasso nullo (cioè pari a zero). Ove il Tasso Minimo sia posto pari a zero, la Cedola Variabile per il relativo Periodo di Interessi Variabili potrà anche essere pari a zero. In nessun caso la Cedola Variabile potrà essere inferiore a zero.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Minimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"FP" o "**Fattore di Partecipazione**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della partecipazione al Parametro di Indicizzazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che tale fattore potrà essere sia pari che inferiore che superiore ad uno (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base dell'intero valore del Parametro di Indicizzazione, laddove invece le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di una frazione del valore del Parametro di Indicizzazione, laddove infine le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore superiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di un multiplo del valore del Parametro di Indicizzazione.

In via esemplificativa, ove il fattore FP sia pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 100% del valore del Parametro di Indicizzazione, ove il fattore FP sia posto inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%) e per esempio sia posto pari a 0,50 (ovvero, in percentuale, al 50%) l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 50% del valore del Parametro di Indicizzazione, ove infine il fattore FP sia posto superiore a 1 (ovvero, in percentuale al 100%) e per esempio sia posto pari a 2 (ovvero, in percentuale, al 200%) l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 200% del valore del Parametro di Indicizzazione.

Per chiarezza, si specifica altresì che il fattore FP potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Modalità di calcolo della *performance* per il Tasso Massimo e per il Tasso Minimo

La *performance* è calcolata come segue.

A. *Performance* nel caso di Sottostante singolo

Laddove le Obbligazioni prevedano un Sottostante singolo, la *performance* del Sottostante sarà calcolata nel seguente modo:

$$Performance(i) = \left(\frac{Sottostante_{(i)}^{Finale} - Sottostante_{(i)}^{Iniziale}}{Sottostante_{(i)}^{Iniziale}} \right)$$

Laddove:

"**Sottostante_(i)^{Finale}**" sta ad indicare il Valore di Riferimento Finale di tale

Sottostante.

"**Sottostante_(i)^{Iniziale}**" sta ad indicare il Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"**Valore di Riferimento Finale**" sta ad indicare il valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive.

"**Valore di Riferimento Iniziale**" sta ad indicare il valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive.

"**Data di Rilevazione Finale**" sta ad indicare la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"**Data di Rilevazione Iniziale**" sta ad indicare la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

B. Performance nel caso di Paniere

Laddove le Obbligazioni prevedano un Paniere Sottostante, la *performance* del paniere sarà calcolata nel seguente modo:

$$Performance\ Paniere_{(i)} = \sum_{i=1}^n Performance\ Singola(i) * W_{(i)}$$

Laddove:

"**n**" sta ad indicare il numero di Sottostanti compresi nel Paniere Sottostante.

"**Performance Singola_(i)**" sta ad indicare, per ciascun Sottostante compreso nel Paniere Sottostante, l'apprezzamento puntuale di tale Sottostante calcolato secondo la formula di cui al precedente punto A.

"**W_(i)**" sta ad indicare, il peso percentuale del relativo Sottostante all'interno del Paniere. Tale peso percentuale sarà puntualmente attribuito, nelle Condizioni Definitive, per ciascun Sottostante compreso nel Paniere Sottostante.

Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni una o più Cedole Fisse e una o più Cedole Variabili, come di seguito specificato.

Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Fissa(e)

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Variabile(i), una o più Cedole Fisse a un tasso di interesse fisso lordo annuo predeterminato (costante, crescente ovvero decrescente) indicato nelle Condizioni Definitive e calcolate secondo la seguente formula:

$$interessi\ fissi = Valore\ Nominale * tasso\ d'interesse\ fisso.$$

L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale sarà pari, al lordo di ogni tassa o imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. Lo 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore) fra (A) il Valore Nominale (al netto degli importi già

precedentemente corrisposti in linea capitale, in ipotesi di Obbligazioni con ammortamento periodico) e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi Fissi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive;

"Periodo di Interessi Fissi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"Tasso di Interesse Fisso" sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa e il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive. Per chiarezza, si specifica che il tasso d'interesse potrà essere sia il medesimo per ciascun Periodo di Interessi Fissi e quindi identico per tutte le Cedole Fisse che variare in relazione alle diverse Cedole Fisse, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Variabile(i)

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Fissa(e), una o più Cedole Variabili.

Per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il relativo tasso di interesse variabile (il **"Tasso di Interesse Variabile"**) sarà legato alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione indicato nelle Condizioni Definitive (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine) ed eventualmente aumentato o ridotto di uno *Spread*, costituito da un tasso che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito indicata nelle Condizioni Definitive, potrà essere previsto un tasso massimo e/o un tasso minimo.

L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione di Valore Nominale sarà pari, al lordo di ogni tassa o imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. Lo 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore) fra (A) il Valore Nominale (al netto degli importi già precedentemente corrisposti in linea capitale, in ipotesi di Obbligazioni con ammortamento periodico) e (B) il Tasso di Interesse Variabile e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive.

In formula (la **"Formula di Calcolo"**)

Tasso di Interesse Variabile = $\text{Min} [\text{Tasso Massimo}; \text{Max} (\text{Tasso Minimo}; (\text{FP} * \text{Parametro di Indicizzazione} \pm \text{Spread}))]$

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere moltiplicato per un Fattore di Partecipazione inferiore ad 1, le Obbligazioni saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile inferiore (al netto dello *Spread*) al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione.

Laddove inoltre il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere diminuito dello *Spread* (c.d. *Spread* negativo), le Obbligazioni saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione, e tale differenza rispetto al valore del Parametro di Indicizzazione sarà tanto più ampia quanto maggiore sarà lo *Spread*, e sempre che non sia previsto un Tasso Minimo. In particolare, in dipendenza del valore assunto dal Parametro di Indicizzazione e dello *Spread*, il Tasso di Interesse Variabile potrebbe anche risultare pari a zero, laddove il valore assunto dal Parametro di Indicizzazione sia pari o inferiore allo *Spread* da sottrarre. Il Tasso di Interesse Variabile non potrà comunque essere inferiore a zero.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi variabili indicata nelle Condizioni Definitive.

"Parametro di Indicizzazione" sta ad indicare il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive cui sono indicizzate le Obbligazioni. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data ovvero alle date (le **"Date di Rilevazione"** e ciascuna una **"Data di Rilevazione"**) indicata(e) nelle Condizioni Definitive e quindi, per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il valore del Parametro di Indicizzazione sarà pari, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, (i) laddove con riferimento ad un Periodo di Interessi Variabili sia prevista una sola Data di Rilevazione, al valore quale rilevato a tale Data di Rilevazione ovvero, (ii) laddove con riferimento ad un Periodo di Interessi Variabili siano previste più Date di Rilevazione, alla media aritmetica dei valori rilevati in tali Date di Rilevazione.

"Periodo di Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"Spread" indica un tasso di interesse (che potrà essere maggiore, inferiore o uguale a 0), che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"Tasso Massimo" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale, espresso su base annua, indicato come tasso d'interesse

massimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Tale tasso percentuale, espresso su base annua, costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il massimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicché, anche nell'ipotesi in cui l'andamento del Parametro di Indicizzazione (aumentato o diminuito dello Spread) sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un Tasso d'Interesse Variabile superiore al Tasso Massimo, il Tasso d'Interesse Variabile sarà pari al Tasso Massimo e le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non superiore al Tasso Massimo.

Tale tasso d'interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d'interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d'interesse variabile legato al Parametro di Indicizzazione eventualmente aumentato o diminuito dello *Spread* indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore o all'apprezzamento (*performance* calcolata come un'opzione *call* europea, secondo quanto descritto sopra) di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (come indicato nelle Condizioni Definitive).

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Massimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"**Tasso Minimo**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale, espresso su base annua, indicato come tasso d'interesse minimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Tale tasso percentuale, espresso su base annua, costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il minimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicché, anche nell'ipotesi in cui l'andamento del Parametro di Indicizzazione sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un Tasso d'Interesse Variabile inferiore al Tasso Minimo, il Tasso d'Interesse Variabile sarà pari al Tasso Minimo e le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non inferiore al Tasso Minimo.

Tale tasso d'interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d'interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d'interesse variabile legato al Parametro di Indicizzazione eventualmente aumentato o diminuito dello *Spread* indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore o all'apprezzamento (*performance* calcolata come un'opzione *call* europea, secondo quanto descritto sopra) di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (come indicato nelle Condizioni Definitive), ovvero (iv) un tasso nullo (cioè pari a zero). Ove il Tasso Minimo sia posto pari a zero, la Cedola Variabile per il relativo Periodo di Interessi Variabili potrà anche essere pari a zero.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Minimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"**FP**" o "**Fattore di Partecipazione**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della partecipazione al Parametro di Indicizzazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che tale fattore potrà essere sia pari che inferiore che superiore ad uno (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore pari ad 1 (ovvero, in

percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base dell'intero valore del Parametro di Indicizzazione, laddove invece le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di una frazione del valore del Parametro di Indicizzazione, laddove infine le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore superiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di un multiplo del valore del Parametro di Indicizzazione.

In via esemplificativa, ove il fattore FP sia pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 100% del valore del Parametro di Indicizzazione, ove il fattore FP sia posto inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%) e per esempio sia posto pari a 0,50 (ovvero, in percentuale, al 50%) l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 50% del valore del Parametro di Indicizzazione, ove infine il fattore FP sia posto superiore a 1 (ovvero, in percentuale al 100%) e per esempio sia posto pari a 2 (ovvero, in percentuale, al 200%) l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 200% del valore del Parametro di Indicizzazione.

Per chiarezza, si specifica altresì che il fattore FP potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Ciascuna cedola, sia fissa (la "**Cedola Fissa**"), che variabile (la "**Cedola Variabile**", ognuna indistintamente una "**Cedola**") sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola quale indicata nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Pagamento Interessi Fissi**" e la "**Data di Pagamento Interessi Variabili**", ognuna indistintamente una "**Data di Pagamento Interessi**"). La prima e/o l'ultima cedola delle Obbligazioni potranno avere una periodicità diversa come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi.

Qualora la data per il pagamento di una Cedola dovesse cadere in un giorno che non sia un giorno lavorativo bancario (come definito nelle Condizioni Definitive), la stessa sarà posposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

Il pagamento delle Cedole avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

**Articolo 8 –
Parametro di
Indicizzazione,
Sottostante/Paniere
Sottostante**

Dichiarazione indicante il tipo di Sottostante

Sottostante della Cedola Variabile

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo emesse nell'ambito del Programma, corrisponderanno ai portatori, per ciascuna Cedola Variabile, delle cedole periodiche posticipate il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Parametro di Indicizzazione**").

Tale tasso potrà altresì, eventualmente, essere utilizzato come parametro di indicizzazione ai fini della determinazione del valore del Tasso Minimo e del

Tasso Massimo.

Il Parametro di Indicizzazione potrà di volta in volta coincidere con uno dei seguenti tassi: il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine, relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che il Parametro di Indicizzazione potrà essere sia il medesimo per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identico per tutte le Cedole Variabili che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Sottostante del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo

Ai fini dell'individuazione del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, il Sottostante ovvero i Sottostanti (come di seguito descritti) la cui *performance* (calcolata come un'opzione *call* europea) è oggetto di osservazione ai sensi della Formula di Calcolo, sono indicati nelle Condizioni Definitive tra: Titoli Azionari, Indici Azionari, Titoli Obbligazionari, Merci, Indici di Merci, Fondi di Investimento, Tassi di Inflazione, Tassi di Interesse, Tassi *Swap* e Tassi di Cambio.

Il Sottostante ovvero i Sottostanti cui potrà essere correlato il Tasso Massimo e/o il Tasso Minimo potranno essere sia i medesimi per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identici per tutte le Cedole Variabili che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che in caso di più Sottostanti (un "**Paniere Sottostante**"), tali Sottostanti compresi nel Paniere Sottostante, potranno essere tra di loro omogenei e appartenenti alla medesima categoria di attività finanziaria (e cioè tutti Titoli Azionari, ovvero tutti Indici Azionari, etc.) ovvero tra di loro non omogenei e non appartenenti alla medesima categoria di attività finanziaria (quindi, ad esempio, un Paniere composto da Titoli Azionari e Indici Azionari), ciascun Sottostante avente all'interno del Paniere Sottostante il peso percentuale indicato nelle Condizioni Definitive.

Descrizione del Sottostante

Sottostante della Cedola Variabile

Il/i sottostante/i è/sono individuato/i fra le seguenti attività finanziarie:

- il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta effettuata il mese solare, di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, antecedente l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il "**Rendimento dei BOT**"). Il Rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.dt.tesoro.it oppure www.bancaditalia.it. Il Rendimento del BOT eventualmente scelto come parametro di indicizzazione potrà essere il rendimento d'asta del BOT a tre, sei o dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive;
- un tasso interbancario quale il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale così come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive;
- la media mensile dei rendimenti di un campione di titoli pubblici a tasso

fisso, attualmente costituito da tutti i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) quotati sul Mercato telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana e aventi vita residua superiore a un anno, esclusi i BTP indicizzati all'inflazione dell'area euro (il "**Rendistato**"). Il valore del Rendistato è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.bancaditalia.it;

- un tasso c.d. *swap* a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, o un tasso c.d. *swap* a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE, pubblicato e reperibile ove indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Tasso Swap**");

Sottostante del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo

Il/la Sottostante/i è/sono individuato/i fra le seguenti attività finanziarie:

- azioni negoziate in mercati regolamentati in Italia, ovvero in un altro Stato che presentino requisiti di elevata liquidità (i "**Titoli Azionari**");
- indici italiani o stranieri, caratterizzati da trasparenza dei metodi di calcolo e diffusione, relativi ad azioni e che non siano indici proprietari dell'Emittente (gli "**Indici Azionari**");
- titoli di debito quotati in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotati sui mercati obbligazionari di altri paesi europei o extraeuropei (i "**Titoli Obbligazionari**");
- indici italiani o stranieri, caratterizzati da trasparenza dei metodi di calcolo e diffusione, relativi ad obbligazioni e che non siano indici proprietari dell'Emittente (gli "**Indici Obbligazionari**");
- merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate, nonché i contratti *futures* su merci per i quali esista un mercato di riferimento (le "**Merci**");
- indici di merci, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Merci a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione e che non siano indici proprietari dell'Emittente (gli "**Indici di Merci**");
- fondi, intesi come OICR italiani o esteri, commercializzabili in Italia, ammessi o meno alle quotazioni su mercati regolamentati (collettivamente i "**Fondi di Investimento**");
- tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle Valute di Denominazione, tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi di Inflazione**");
- tassi d'interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali (quali il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale, annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il tasso *swap*) (collettivamente i "**Tassi d'interesse**");
- tassi c.d. *swap* a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi c.d. *swap* a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi Swap**");

- tassi di cambio fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e nel caso di "currency pairs non deliverable" (ossia valute convertibili, ma non trasferibili) sia disponibile un fixing pubblicato secondo documentazione ISDA (collettivamente i "Tassi di Cambio").

Le Condizioni Definitive prevederanno le modalità di determinazione del Valore di Riferimento Finale e del Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante o del Paniere Sottostante ai fini della determinazione del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo.

Articolo 9 – Eventi di turbativa ed eventi straordinari, pubblicazioni erronee

Parametro di Indicizzazione (disposizioni applicabili alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e alle Obbligazioni a Tasso Misto con Eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo)

Eventi di turbativa

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi si verificano eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione – come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un "Evento di Turbativa" relativamente al Parametro di Indicizzazione considerato), il valore del Parametro di Indicizzazione, per le finalità di determinazione delle Cedole Variabili, sarà specificato nelle Condizioni Definitive.

Tali interventi saranno improntati alla buona fede e alla prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi in modo da evitare pregiudizio agli interessi degli Obbligazionisti.

Eventi di natura straordinaria

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi, si verificano eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modificano la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del Parametro di Indicizzazione ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un "Evento Straordinario" relativamente al Parametro di Indicizzazione), l'Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del Parametro di Indicizzazione, aggiustamenti e/o alla Formula di Calcolo, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula e della determinazione delle Cedole Variabili secondo metodologie di generale accettazione e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potrà costituire Evento Straordinario per un Parametro di Indicizzazione il verificarsi di un'operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, acquisizione, aumento di capitale, etc.) per il relativo emittente, la cessazione dell'ammissione a negoziazione di tale Parametro di Indicizzazione sul mercato di riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, la modifica delle modalità di calcolo o rilevazione del Parametro di Indicizzazione ovvero la cessazione o modifica della relativa Fonte Informativa.

Pubblicazioni erranee del Parametro di Indicizzazione

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Parametri di Indicizzazione utilizzati ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione valori errati che siano oggetto di successiva correzione, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle Cedole Variabili, alla rilevazione quale corretta, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Sottostante del Tasso Minimo / Tasso Massimo (disposizioni applicabili alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo)

Eventi di turbativa

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Sottostante o al Paniere Sottostante al cui apprezzamento siano indicizzati il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Obbligazioni, si verifichino eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore del Sottostante – come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un "**Evento di Turbativa**" relativamente al Sottostante considerato), il valore del Sottostante, per le finalità di determinazione del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo delle Cedole Variabili, sarà specificato nelle Condizioni Definitive.

Tali interventi saranno improntati alla buona fede e alla prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi in modo da evitare pregiudizio agli interessi degli Obbligazionisti.

Eventi di natura straordinaria

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Sottostante o al Paniere Sottostante al cui apprezzamento siano indicizzati il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Obbligazioni, si verifichino eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del/i Sottostante/i ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un "**Evento Straordinario**" relativamente al Sottostante considerato), l'Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del/i Sottostante/i, aggiustamenti e/o alla Formula di Calcolo, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula e della determinazione delle Cedole Variabili secondo metodologie di generale accettazione e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potrà costituire Evento Straordinario per un Sottostante il verificarsi di un'operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, acquisizione, aumento di capitale, etc.) per il relativo emittente, la cessazione dell'ammissione a negoziazione di tale Sottostante sul mercato di riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, la modifica delle modalità di calcolo o rilevazione del Sottostante ovvero la cessazione o modifica della relativa Fonte Informativa.

Pubblicazioni erranee del Sottostante

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad un Sottostante o ad un Paniere Sottostante al cui apprezzamento siano indicizzati il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Obbligazioni, siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione valori errati che siano oggetto di successiva correzione, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle Cedole Variabili, alla rilevazione quale corretta, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Al verificarsi di fatti perturbativi della regolare rilevazione dei valori del Parametro di Indicizzazione (sia per la Cedola Variabile che per il Tasso Minimo e/o il Tasso Massimo), la rilevazione dei valori di tale Parametro di Indicizzazione avverrà da parte dell'Agente di Calcolo secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora in caso di Eventi di Turbativa il Parametro di Indicizzazione non fosse rilevabile nel giorno previsto, l'Agente di Calcolo utilizzerà – come indicato nelle relative Condizioni Definitive - a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (1) la prima rilevazione utile immediatamente antecedente o successiva il giorno di rilevazione originariamente previsto agendo in buona fede secondo la migliore prassi di mercato (o altra data indicata nelle Condizioni Definitive) come indicato nelle Condizioni Definitive; ovvero
- (2) una metodologia di rilevazione determinata secondo la migliore prassi di mercato in riferimento al Parametro di Indicizzazione in questione

Articolo 10 – Rimborso e riacquisto

Fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, per ciascun Prestito, le Obbligazioni (salvo previamente riacquistate e annullate dall'Emittente ovvero anticipatamente rimborsate) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza (sempre nel caso di Obbligazioni *Zero Coupon*) ovvero tramite un ammortamento periodico, come indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'importo pagabile a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale, (ma potrà essere pari o superiore al 100% del Valore Nominale come indicato nelle Condizioni Definitive) (al lordo di ogni tassa o imposta applicabile), senza deduzione per spese.

Le Obbligazioni – qualora emesse nella Valuta di Denominazione *Dual Currency* - saranno rimborsate in Euro al tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, qualora previsto nelle relative Condizioni Definitive, al tasso di cambio calcolato dall'Agente di Calcolo come prodotto di (A) il tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive e (B) il diverso tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. *cross rate*) oppure, al minore (e quindi il migliore) tra (i) il tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive e (ii) il tasso di cambio stabilito dall'Emittente nelle Condizioni Definitive. In particolare le Condizioni Definitive indicheranno la data di rilevazione e la fonte utilizzata per il tasso di cambio applicato ai fini della conversione del capitale investito nel valore nominale delle Obbligazioni.

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente, nonché l'eventuale Importo di Rimborso. Tale facoltà non è prevista nel caso di Obbligazioni *Zero Coupon*.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione dell'Emittente, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile ai portatori delle Obbligazioni, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato nei termini indicati nelle Condizioni Definitive e comunque non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, potrà rimborsare le Obbligazioni, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso connesse all'esercizio dell'opzione *call* nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Opzionale (Call)**" e ciascuna una "**Data di Rimborso Opzionale (Call)**"), mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato nelle Condizioni Definitive. Tale importo non potrà comunque essere inferiore al 100% (considerando, in ipotesi di rimborso tramite ammortamento periodico, i rimborsi in linea capitale già effettuati precedentemente alla Data di Rimborso Anticipato) (al lordo di ogni tassa o imposta applicabile) del loro Valore Nominale (ma potrà essere pari o superiore al 100% del Valore Nominale, come indicato nelle Condizioni Definitive), senza deduzione per spese.

Si precisa che, nell'ambito di ciascuna singola emissione, laddove sia prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente non verrà prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'investitore e viceversa. Tali facoltà non sono previste nel caso di Obbligazioni *Zero Coupon*.

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà altresì ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo agli obbligazionisti. Tale facoltà non è prevista nel caso di Obbligazioni *Zero Coupon*.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli obbligazionisti, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile del portatore dell'Obbligazione, contenente l'indicazione della data richiesta per il rimborso e del numero e importo nominale complessivo delle Obbligazioni per le quali è richiesto il rimborso anticipato e il codice ISIN delle Obbligazioni, inviato all'Emittente nei termini indicati nelle Condizioni Definitive e comunque non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, dovrà rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data indicata come Data di Rimborso Anticipato dall'obbligazionista, mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, nelle Condizioni Definitive. Tale importo non potrà comunque essere inferiore al 100% (considerando, in ipotesi di rimborso tramite ammortamento periodico, i rimborsi in linea capitale già effettuati precedentemente alla Data di Rimborso Anticipato) (al lordo di ogni tassa o imposta applicabile) del loro Valore Nominale (ma potrà essere pari o superiore al 100% del Valore Nominale, come indicato nelle Condizioni Definitive), senza deduzione per spese. La Data di Rimborso Anticipato indicata dall'obbligazionista dovrà, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso connesse all'esercizio dell'opzione *put* nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Opzionale (Put)**" e ciascuna una "**Data di Rimborso Opzionale (Put)**" e congiuntamente con la Data di Rimborso Opzionale (*Call*) le "**Date di Rimborso Anticipato**").

È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83 *quinquies* e 83 *novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico.

Per chiarezza, si specifica altresì che la facoltà di rimborso anticipato sia ad opzione dell'Emittente che ad opzione degli obbligazionisti potrà essere utilizzata sia per obbligazioni con rimborso in un'unica soluzione alla data di scadenza che per obbligazioni con rimborso tramite un ammortamento

periodico.

Qualora la data di rimborso delle Obbligazioni (sia essa la Data di Scadenza che una Data di Rimborso Anticipato, qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni a opzione dell'Emittente ovvero degli obbligazionisti) (la "**Data di Rimborso**") dovesse cadere in un giorno che non sia un giorno lavorativo bancario (come definito nelle Condizioni Definitive), la stessa sarà posposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

- Articolo 11 – Servizio delle Obbligazioni** – Il rimborso delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.
- Articolo 12 – Termini di prescrizione degli interessi e del capitale** – I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui la relativa Cedola è divenuta pagabile.
- Articolo 13 – Regime Fiscale** – Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura, diretta o indiretta, sul reddito o sul patrimonio che per legge colpiscono o dovessero colpire o alle quali dovessero comunque essere soggette le obbligazioni e/o i relativi interessi ovvero i documenti di cui siano oggetto.
- Articolo 14 – Diritti connessi alle Obbligazioni** – Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dai presenti Termini e Condizioni, retti dalla legge italiana, nonché i diritti ed i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria.
- Articolo 15 – Comunicazioni** – Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o dai presenti Termini e Condizioni, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
- Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale pro tempore dell'Emittente.
- Articolo 16 – Emissioni Successive** – Senza che sia necessario il consenso dei portatori delle Obbligazioni, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere all'emissione di ulteriori Obbligazioni soggette ai medesimi Termini e Condizioni delle Obbligazioni già emesse (le quali ulteriori Obbligazioni tuttavia si distingueranno dalle Obbligazioni già emesse per l'importo dell'emissione, la data dell'emissione ed il prezzo d'emissione) prevedendo che le Obbligazioni di nuova emissione siano fungibili e formino un unico Prestito con le Obbligazioni già emesse ed in circolazione.
- Articolo 17 – Quotazione** – L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

L'Emittente potrà richiedere a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni del Prestito sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa.

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione

ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. LOL-001956 del 2 aprile 2014.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

L'Emittente non assume in via generale l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore in conformità alle proprie *policy*; in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive. Si precisa tuttavia che, in tale circostanza, il valore del prezzo delle Obbligazioni potrà essere calcolato sulla base di metodologie che tengono conto delle condizioni *pro tempore* di mercato nonché del merito di credito e delle esigenze di provvista dell'Emittente.

Articolo 18 –
Modifiche
Termini
Condizioni

– ai e Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente può apportare ai presenti Termini e Condizioni le modifiche che esso ritenga necessarie al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Mediante l'acquisto o la sottoscrizione di qualunque Obbligazione, ciascun portatore delle Obbligazioni accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo.

Articolo 19 – Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e condizioni fissati nei presenti Termini e Condizioni.

Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi delle Obbligazioni maturasse in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Per "**Giorno Lavorativo Bancario**" si intende un giorno lavorativo bancario individuato secondo il calendario indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 20 – Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate esclusivamente dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni fra l'Emittente e un obbligazionista, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. "*Codice del Consumo*"), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.